

## **TI\_GERICHTE TI-90654 vom 25. September 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-09-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-90654](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-90654)

FR: TI\_GERICHTE TI-90654 du 25 septembre 2006

IT: TI\_GERICHTE TI-90654 del 25 settembre 2006

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Pacifica la legittimazione del reclamante e non contestata la tempestività. Il reclamo è ricevibile in ordine.

#### **E. 2**

novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1; sentenza GIAR 23 marzo 1994 in re M-B., inc. 224.94.1).

La prassi che ammette sostituzione della perquisizione "domiciliare" mediante trasmissione di un ordine scritto per posta, non deve far dimenticare questi due momenti.

Occorre, pertanto e innanzitutto, verificare se le condizioni per la perquisizione siano date."

(GIAR 10 dicembre 2002, 627.2001.1)

Nel caso qui in esame, ci si trova confrontati con un ordine di perquisizione bancario, assortito da sequestro sia di documenti sia degli attivi delle relazioni, e con un ordine di sequestro di beni immobili sotto forma di blocco a RF.

Di principio, tutte e tre le misure debbono poggiare sull'esistenza di gravi indizi di reato ed una relazione di connessione (probatoria o confiscatoria) tra questo (o questi) e gli oggetti del sequestro. Comunque, come detto nell'ultima sentenza appena citata, non va dimenticato che il sequestro bancario (sia dei documenti che degli averi) segue la perquisizione e, nella misura in cui è stato ordinato cautelativamente (prima di avere conoscenza, appunto, del contenuto della eventuale documentazione), deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di quest'ultima, di competenza del magistrato inquirente (GIAR 27 aprile 2006, 116.2006.1).

Ciò giustifica, perlomeno per quanto concerne l'ordine di perquisizione e sequestro bancario, che ci si occupi in primo luogo del fondamento della perquisizione e solo successivamente, ed eventualmente, del sequestro.

#### **E. 3**

a)

Per quanto concerne la verifica dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al reclamante, si ricorda innanzitutto che nel relativo esame questo giudice deve imporsi precisi limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione dell'ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato -, e dall'altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall'inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. Inconferente, a questo proposito, l'assenza

di impugnativa nei confronti della promozione dell'accusa (istituto a garanzia dell'accusato e impugnabile unicamente per motivi formali).

b)

Premesso che il ruolo degli accusati quali gestori (di diritto e di fatto), oltre che azionisti, della \_\_\_\_\_ non è contestato (comunque confermato dagli atti: AI 2, AI 9, Verbali A1, A2 A3, A5), gli elementi raccolti (e indicati) dal magistrato inquirente permettono di indiziare, al momento attuale, gran parte dei reati ascritti.

Il mancato pagamento dell'IVA, nonché degli oneri sociali, così come di altre trattenute sui salari, sebbene non necessariamente sufficiente da solo a configurare il reato (cfr. ad esempio DTF 117 IV 78, DTF 122 IV 270), sono da ritenere, in particolare se il fatto si ripete nel tempo (cfr. AI 9, 15, 39, 44, verbali A3 e A4) ed è frutto di una decisione "strategica" anche ai fini della limitazione della responsabilità personale (Verbale A4, pag. 3), indizi sufficienti dei reati di cui agli artt. 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS, 76 cpv. 3 LPP e, per le trattenute non relative alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio AI 15), dell'art. 159 CP.

c)

Il magistrato inquirente segnala che nell'ambito della perquisizione degli uffici é stata reperita documentazione che registra entrate a favore dei "correntisti" che in parte risulterebbero "girate" alla \_\_\_\_\_ e per altra parte destinata agli accusati per contante o su di un loro conto denominato \_\_\_\_\_ (cfr. intestazione del documento e sigla \_\_\_\_\_ a fianco di numerose registrazioni), così come altra documentazione relativa a "casse private" riconducibili agli accusati (cfr. documentazione \_\_\_\_\_ in contenitore n. 10; in particolare: quaderno correntisti, cassa correntisti, cassa privata \_\_\_\_\_, ecc.).

A dire del magistrato la documentazione in questione indizierebbe l'incasso personale di ricavi (attivi della società) e, quindi, la loro distrazione, rispettivamente la dissimulazione di attivi (art. 163 CP).

\_\_\_\_\_ da un lato ha dichiarato che "può darsi che nel corso degli anni vi siano stati degli incassi in nero" (pur se con indicazione che si sarebbe trattato di poche migliaia di franchi ed escludendo connessione con la contabilizzazione in questione: Verbale A4, pag. 8), dall'altro non ha saputo fornire alcuna indicazione in merito alla causale di una delle registrazioni più cospicue del quaderno \_\_\_\_\_ (225'000.- FRS, di cui solo 25'000.- registrati come girati a \_\_\_\_\_) limitandosi a dire che \_\_\_\_\_ non "c'entra niente" e che non sa chi siano i correntisti (Verbale A6, pag. 2). A ciò si aggiungono le dichiarazioni della teste \_\_\_\_\_ in merito a quanto da lei riscontrato (nel caos amministrativo che regnava in società: Verbale V3, pag. 2), più in particolare sulle comunicazioni informali circa la liquidazione/archiviazione dell'importante scoperto della voce debitori (idem, pag. 3, 4) e quelle del teste Regazzi sulla presenza di commesse non redditizie per la società (Verbale V4 pag. 2), indicazioni che denotano un rapporto non necessariamente trasparente con i debitori stessi (ancorché al momento non vi sia relazione diretta con quanto emerge dal quaderno sopra menzionato e lo scoperto debitori é stato imputato, dall'accusato \_\_\_\_\_, alla contrazione dei prezzi e alla crisi che ha toccato anche i committenti: Verbale A3, pag. 2).

Gli elementi (di fatto e circostanziali) appena indicati, allo stadio attuale del procedimento, sono indizi sufficienti di una non registrazione di tutti i ricavi e loro distrazione, quindi del

reato ascritto (se non, a dipendenza della situazione e delle circostanze specifiche, anche di una infrazione contro il patrimonio).

Non modifica questa conclusione l'affermazione del reclamante secondo cui gli accusati avrebbero, negli anni, immesso nella società importanti capitali come "dimostrato dai bilanci della \_\_\_\_\_"; da un lato risulta che perlomeno parte delle immissioni sono state effettuate mediante gli importi registrati nel quaderno \_\_\_\_\_ di cui si è parlato sopra (con la conseguenza che potrebbe non trattarsi di fondi "propri" degli azionisti, bensì di fondi già di pertinenza della società, immessi con contestuale registrazione di debito a carico di quest'ultima: cfr. Verbale A6, pag. 2), dall'altra \_\_\_\_\_ afferma, in sede di verbale (A4, pag. 4), che i versamenti alla società erano effettuati anche da terzi "correntisti" di cui non conosce l'identità (con conseguente difficoltà attuale nella determinazione degli importi effettivamente versati dagli accusati con fondi propri), mentre che il qui ricorrente nulla sembra sapere in merito ai "terzi" (A5, pag. 4; mentre che sulle registrazioni \_\_\_\_\_ ecc. non è ancora stato sentito nel dettaglio).

Rispettivamente, e qualora la non registrazione/distrazione di cui sopra non dovesse trovare conferma nel seguito dell'istruttoria, parte degli stessi elementi indicati, aggiunti agli ammortamenti ed alle valutazioni dei lavori in corso che i revisori (e non solo: cfr. all. e al verbale A1) hanno ripetutamente segnalato come insufficienti i primi e eccessive le seconde (cfr. contestazioni in verbale A4, pag. 5 e ss.), l'esposizione dell'inventario a bilancio 2004 (verbale A4, pag. 8) per FRS 2'000'000.- a fronte di una valutazione peritale di FRS 440'000.- (pur considerando la differenza tra valori a continuazione e valori di liquidazione), sono elementi sufficienti ad indiziare (lo si ripete: allo stato attuale dell'inchiesta) anche i reati di cui agli artt. 164 CP, sussidiariamente (" in un modo non previsto dall'art. 164, ") 165 CP.

d)

Tutti quelli indicati costituiscono, a giudizio di questo giudice, elementi concreti indizianti fatti che possono costituire reato (non semplici sospetti dunque: DTF 31 ottobre 2002, 1P.309.2002) e che, quindi, meritano approfondimento. Poco importa, a questo stadio, che il magistrato inquirente abbia indicato "la lista quasi completa di tutti i reati fallimentari", rispettivamente nessun elemento concreto di "arricchimento indebito" dell'accusato (rispettivamente degli accusati); in presenza di elementi indizianti la diminuzione degli attivi, non è necessario che sia già chiaro all'inizio dell'inchiesta se si tratti di una diminuzione fittizia o effettiva, rispettivamente di atti che debbano/possano essere sussunti all'ipotesi sussidiaria dell'art.165 CP (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol I, n. 1/7 ad art. 163; DTF 28 febbraio 2006, 6S.438/2005; DTF 4 luglio 2003, 6S.142/2003).

Quanto all' "arricchimento indebito", non si tratta di elemento costitutivo dei reati in questione che, peraltro sono reati di messa in pericolo astratta e non necessitano neppure, per la realizzazione, che "la diminution du patrimoine ait eu pour résultat de causer un dommage pécuniaire définitif aux créanciers" (DTF 28 febbraio 2006, citato sopra). Comunque, fintanto che l'ipotesi di distrazione regge, la modalità concreta della distrazione/dissimulazione, rispettivamente della collocazione (passata ed attuale) di quanto distratto/dissimulato, è atto d'indagine che può fondarsi sui soli indizi, appunto di distrazione.

e)

In virtù di quanto sopra non appare necessario approfondire la questione della valutazione dell'inventario fatta dall'\_\_\_\_\_ per rapporto al prezzo di cessione alla \_\_\_\_\_ e che il reclamante indica come nolo con impegno a pagare solo con l'accordo dell'amministrazione del fallimento (Osservazioni, punto 3.5.6; Reclamo, punto 8.7), né se l'omissione di pagamento IVA, che permette alla società di disporre di maggiore liquidità, sia sussumibile alla fattispecie prevista dall'art. 167 CP.

#### **E. 4**

Stabilita l'esistenza di sufficienti indizi di reato, non sono necessarie particolari disquisizioni per ritenere la probabile connessione tra i fatti oggetto d'inchiesta e l'oggetto (se si preferisce, gli oggetti) degli ordini di perquisizione impugnati. Trattasi di relazioni che gli accusati (quindi anche il qui ricorrente) avrebbero potuto utilizzare in relazione ai reati ascritti, in quanto a loro riconducibili (per titolarità, proprietà economica) o da loro movimentabili (per procura). Il relativo contenuto può permettere approfondimento/verifica degli indizi di reato (anche, nell'eventualità di assenza di riscontri, nell'interesse della difesa) per il chiarimento delle ipotesi di reato prima ancora che per assicurare al procedimento eventuali beni ai fini dell'applicazione dell'art. 59 CP.

L'emaneazione di un ordine di perquisizione (e sequestro) a tutte le banche del Cantone Ticino e alcune in altri cantoni, per relazioni bancarie relative al periodo \_\_\_\_\_, non è automaticamente lesivo del principio di proporzionalità, né costituisce (in sé) una ricerca indiscriminata di prove.

L'entità e la tipologia dei fatti oggetto di accertamento, in uno con le date in cui gli elementi indizianti si collocano (cfr. quaderno \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, periodo relativo ai problemi di liquidità - se non già insolvenza - e di mancato pagamento dell'IVA, rispettivamente mancato versamento degli oneri sociali e/o trattenute salariali) giustificano, a giudizio di questo giudice, l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato (cfr. per analogia DTF 1P.239/2002) che non necessita, per essere considerato proporzionale, della preventiva individuazione delle relazioni da perquisire (cfr. quanto detto sopra e, sempre per analogia cfr. CRP 27 luglio 2006, 60.2006.160, pag. 11).

#### **E. 5**

Alla luce di tutto quanto esposto ai considerandi che precedono la perquisizione, che forzatamente precede il sequestro sia della documentazione che degli eventuali averi in conto, è legittima ed il reclamo, su questo punto, deve essere respinto.

#### **E. 6**

a)

Stabilita la legittimità della perquisizione, ci si deve ora occupare del sequestro, rispettivamente della procedura di messa sotto suggello adottata quale forma d'effetto sospensivo.

La seconda questione è attinente alla perquisizione della documentazione (art. 164 CCP; L. Marazzi, Sull'ordine di perquisizione e sequestro bancario - La legittimazione attiva della banca a interporre reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, in *Il Ticino ed il diritto*, Lugano 1997 p. 501 ss, 502; DTF 114 Ib 357).

Di principio, lo scopo di questa procedura, che può essere trattata contestualmente al reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro, è quella di permettere al detentore (o

all'avente diritto) delle carte, di far valere la loro (delle carte) estraneità al procedimento penale, rispettivamente al magistrato inquirente di indicare perché tale documentazione è importante per l'inchiesta (per analogia DTF 130 II 193). Poco importa (perlomeno in questa sede) chi debba provocare la decisione del GIAR ex art. 164 CPP, ciò che importa è che la levata dei sigilli avvenga (in assenza di chiaro accordo) per decisione giudiziaria. Spetta, anche in questo caso, alle parti motivare le rispettive richieste, ritenuto che dall'inquirente non si potrà certo pretendere motivazione che vada oltre quella inerente la connessione, in termini generali, con l'oggetto delle indagini (DTF 130 II 193, cons. 4.3). Se tale motivazione è sufficiente, spetterà semmai all'opponente motivare in merito all'estraneità, con riferimento alla specifica documentazione, fornendo prova praticamente liquida, affinché questo giudice, che non ha compiti istruttori (e non può determinarsi in prima istanza sulle prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin qui acquisita), possa esprimersi in merito.

b)

Nel caso in esame, se le motivazioni e argomentazioni del magistrato inquirente (sia in sede di decisione che in sede di osservazioni) sono sufficienti per levare i sigilli sotto i quali la documentazione bancaria è stata prodotta, va detto che nessuna indicazione specifica di estraneità è stata fornita dal reclamante e/o dall'istituto di credito. In sostanza non si è andati oltre la contestazione (come detto sopra, generica) dei gravi indizi di reato contenuta nell'atto di reclamo. Nessuna indicazione (tantomeno prova liquida) di estraneità, ex art. 164 CPP, è stata fornita. Questa constatazione è, comunque, nella logica delle cose dato che la procedura di messa sigillo è stata adottata unicamente ai fini dell'effetto sospensivo, quindi in attesa della determinazione sulla legittimità della perquisizione, non tanto per proteggere specifiche "carte".

Questa circostanza basterebbe, da sola (a giudizio dello scrivente), ad ammettere perquisizione delle carte, da parte dell'autorità inquirente (una volta stabilita legittimità della perquisizione, come è qui il caso), senza necessità che questo giudice proceda all'apertura della busta ed all'analisi prima facie del contenuto.

Tuttavia, si procede in tale incombenza per seguire l'indicazione di prassi data dalla CRP che sembra richiedere, in ogni caso, l'apertura ai fini di garantire l'eventuale doppio grado di giurisdizione (CRP 5.2.2004 in re C., inc. 60.2002.393).

## **E. 7**

Quanto al sequestro (per chiarezza si precisa che ci si riferisce sia ai documenti che agli averi sui conti), come detto sopra lo stesso segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato ordinato cautelativamente, deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo 1994, inc. 224.94.1), che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora effettuato.

Riservatezza, approfondito esame delle circostanze e quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno presiedere alla perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed all'esame della documentazione bancaria da parte del magistrato inquirente (cui spettano tali incombenze: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR 2 novembre 1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione agli atti dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee al processo (con particolare attenzione anche alla problematica del possibile accesso agli atti da parte di terzi), rispettivamente conferma del sequestro per quelle ritenute pertinenti.

Analogamente si dovrà procedere in relazione agli averi, confermando il sequestro di quelli (o di quella parte) ai quali è possibile applicare l'art. 59 CP (norma invocata nell'ordine impugnato) e dissequestrando gli altri.

Mentre che, oggetto del sequestro conservatorio ex art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP possono essere i valori necessari a garantire l'eventuale risarcimento compensatorio ai sensi dell'art. 59 cifra 2 CP, ritenuto che:

"Se i valori soggiacenti a confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina - ai sensi dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP, in favore dello Stato un risarcimento equivalente (BSK StGB I-F. Baumann, op.cit., n. 53 ss. ad art. 59 CP; N. Schmid, Kommentar, op. cit., n. 97 ss. ad art. 59 CP) "Se i valori patrimoniali soggiacenti a confisca non sono più reperibili (siccome ciò al fine di impedire che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati" (FF 1993 III 221)"

(CRP 21 ottobre 2005, 60.2005.200)

Quanto ai terzi, è stato recentemente precisato che l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 59 cifra 2 cpv. 2 CP, presuppone che il provento di reato (o surrogato) sia loro pervenuto (CRP 23 febbraio 2005, 60.2004.425 cons. 3.1); altrimenti detto, non basta che l'autore del reato abbia trasmesso al terzo beni (di lecita provenienza) che se rimasti nel suo possesso avrebbero potuto essere sequestrati in applicazione dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP.

La determinazione/indicazione degli elementi (se si preferisce, la verifica della fondatezza dei presupposti del sequestro ex art. 161, " a partire dal sospetto all'apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori": GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7) a sostegno di un (possibile) provento del reato, della sua (probabile) entità, della connessione con il sequestro, così come di tutti gli elementi che lo possono giustificare ai fini dell'applicazione dell'art. 59, è di competenza, in prima sede, del magistrato inquirente (per analogia: CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9). A maggior ragione laddove sono indiziati reati la cui commissione non comporta sempre e necessariamente un "provento diretto" ai sensi delle decisioni sopra indicate (si vedano, inoltre: DTF 119 IV 17 e 145; Assise correzionali Mendrisio 31 ottobre 2003 in re R. e F., cons. 37), come è invece il caso per determinati reati patrimoniali, rispettivamente laddove il (sempre eventuale) "provento" non è necessariamente ed automaticamente assimilabile allo scoperto/passivo del fallimento (che non è elemento costitutivo del reato, bensì condizione di punibilità ma può fornire, nella fase iniziale delle indagini, un ordine di grandezza a giustificazione del sequestro) Inoltre, se si può (in linea generale) concordare con il reclamante (Reclamo, punto 9) che neppure pretese di carattere eminentemente civile, e/o delle eventuali parti civili, possono automaticamente fondare il sequestro ai fini della garanzia del risarcimento compensatorio (visto il carattere sussidiario del credito compensatorio per rapporto alla confisca: F. Baumann, in BsK, n. 53 ad art. 59; si vedano anche SJ 1999 p. 417; DTF 119 IV 17; DTF 122 IV 365; di norma, il credito derivante dalle conseguenze di un danneggiamento ex art. 144 CP non è oggetto di sequestro ai fini dell'applicazione dell'art. 59), vale anche la considerazione inversa, nel senso che non è necessario che vi siano delle fondate pretese di natura civile a fondamento del sequestro rispettivamente del risarcimento compensatorio (in relazione alle problematiche esposte, si veda quanto desumibile anche da DTF 126 I 97, DTF 9 agosto 2002, DTF 22 novembre 2002, 6s.398.2002; 1P.239/2002; DTF17 novembre 2004, 6P.125/2004; DTF 28 febbraio

2006, 6S.438/2006; Assise correzionali Lugano 24 febbraio 2006 in re B. e C., cons. 33).

Da tutto quanto sopra, deriva l'esigenza di dar seguito alla perquisizione per verificare/approfondire i sospetti di reato e di indebito profitto ed eventuale conferma del sequestro ordinato (DTF 9 agosto 2002, 1P.239/2002, già citato)."

(GIAR 25 settembre 2006, 355.2006.1)

3.

Tutto quanto sopra espresso e riportato vale senz'altro anche per l'ordine di perquisizione e sequestro qui impugnato e relativo ad un unico istituto bancario. Infatti, si tratta di una sorta di estensione dell'ordine del 3 luglio 2006 ad ulteriore istituto (verosimilmente individuato in fase successiva) fuori cantone ed operata prima di avere accesso alla documentazione relativa a tutte le altre relazioni perquisite.

Pertanto, l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato poggia su sufficienti indizi di reato, nonché di connessione del reato con gli oggetti della perquisizione e dei sequestri, e é ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

Sarà l'esito della relativa perquisizione a far sì che il magistrato inquirente si pronunci sul mantenimento del sequestro sia della documentazione che degli attivi in conto.

4.

Non modificano quanto sopra le pretese violazioni della presunzione d'innocenza (principio che concerne innanzitutto l'onere e la valutazione della prova e non è applicabile alla lettera nella determinazione dei sufficienti indizi per l'acquisizione di prove o la messa in opera di misure cautelari), della sfera privata (vista la chiara base legale nell'art. 161 per la limitazione dei diritti costituzionali) e (tantomeno) del segreto istruttorio che, ancorché tutto da dimostrare nel caso in esame, non è sanzionabile a livello procedurale (cfr. art. 177 CP) e se concretizza la fattispecie di cui all'art. 320 CP (o violazione disciplinare) non è di competenza di questo ufficio.

5.

In virtù di tutto quanto esposto ai considerandi che precedono, il reclamo deve essere respinto, con trasmissione (a crescita in giudicato della presente) della documentazione ricevuta sotto suggello (aperta senza evidenza di estraneità) al Procuratore pubblico per la perquisizione e l'eventuale seguito del sequestro.

Reiezione del gravame comporta carico di tasse e spese alla parte soccombente con la presente decisione suscettibile di reclamo ex art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP.

P.Q.M.

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76 cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP,

decide

1. Il reclamo 2 agosto 2006 presentato da \_\_\_\_\_ contro l'ordine di perquisizione e sequestro del 19 luglio 2006, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP \_\_\_\_\_ indirizzato a \_\_\_\_\_, è respinto.

2. La documentazione bancaria prodotta sotto suggello sarà consegnata al Procuratore pubblico, per i suoi incumbenti come ai considerandi, a crescita in giudicato della presente.

3. La tassa di giustizia fissata in FRS 600.--, e le spese di FRS 350.-, sono a carico del reclamante.

4. Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

5. Intimazione (con copia delle osservazioni):

giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.